

4) l'art. 293, n. 2, della LSA viola l'art. 29, n. 6, della direttiva 77/91/CEE, in combinato disposto con l'art. 29, n. 4, non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa autorizzare l'esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni.

(¹) GU del 31 gennaio 1977, L 26, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 agosto 2006 dal sig. J.C. Blom avverso la sentenza 30 maggio 2006 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), nella causa T-87/94, J.C. Blom/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-344/06 P)

(2006/C 261/23)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: J.C. Blom (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e S.C.H. Molin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006, pronunciata nella causa T-87/94, come rettificata con decisione del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 (T-87/94 REC) e, con una nuova pronuncia, accogliere la domanda del ricorrente, o quantomeno, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un'ulteriore pronuncia;

— condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione cui è tenuto ignorando nella sua sentenza parti essenziali di quanto addotto dal sig. Blom in primo grado.

Secondo motivo: il Tribunale di primo grado ha indebitamente ignorato che le istituzioni hanno esplicitamente e incondizionatamente riconosciuto la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori che si trovino nella posizione del sig. Blom. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha dichiarato erroneamente che la posizione giuridica ed extragiuridica delle istituzioni non conferisce alcun diritto al sig. Blom per l'unico motivo che questi non ha accettato l'offerta ex regolamento n. 2187/93 (¹).

Si deve annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di primo grado ha gravemente ignorato la fiducia che le istituzioni avevano riposto nei produttori il cui impegno di non commercializzazione era scaduto dal 1983. Non richiedendosi un ulteriore esame dei fatti, il sig. Blom sostiene che la Corte di giustizia stessa possa pronunciarsi sul ricorso. In subordine, il sig. Blom richiede che la causa sia rinviata al Tribunale di primo grado.

Terzo motivo: il Tribunale di primo grado ha utilizzato un criterio giuridicamente errato per la valutazione del nesso causale fra i danni subiti dal sig. Blom e il comportamento illecito della Comunità.

Il Tribunale di primo grado ha violato il principio del legittimo affidamento perché dal fatto che si era concesso al sig. Blom un quantitativo di riferimento definitivo non ha dedotto che questi, salvo prova contraria, aveva l'intenzione di riprendere la produzione una volta scaduto il suo impegno di non commercializzazione. Inoltre, la valutazione del Tribunale di primo grado del fatto che il sig. Blom non aveva tale intenzione è incomprensibile o, quantomeno, insufficientemente motivata, ed implica un'errata applicazione del principio del legittimo affidamento.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).

Ricorso proposto il 4 settembre 2006 da Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry ja MTK:n säätiö avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 22 giugno 2006 causa T-150/05, Markku Sahlstedt e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/06 P)

(2006/C 261/24)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrenti: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry ja MTK:n säätiö (rappresentante: K. Marttinen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado chiedono che la Corte voglia:

- annullare la pronuncia del Tribunale di primo grado 22 giugno 2006, causa T-150/05 con cui il ricorso è stato dichiarato irricevibile;
- dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-150/05;
- decidere la causa ed accogliere le domande proposte dalle parti come ricorrenti in primo ed in secondo grado ed accogliere così integralmente il ricorso nella causa T-150/05;
- condannare la Commissione alle spese sostenute nel procedimento rispettivamente dinanzi al Tribunale di primo grado e dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha considerato che la decisione controversa della Commissione n. 2005/101/CE⁽¹⁾ non riguarda *direttamente* il ricorrente ai sensi dell'art. 230 CE. La decisione con cui il ricorso viene respinto è giuridicamente erronea e va annullata per i seguenti motivi:

1) Effetti diretti sulla posizione giuridica.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE⁽²⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nel ritenere che la decisione della Commissione non ha causato ai ricorrenti effetti giuridici diretti. Secondo i ricorrenti la decisione, tuttavia, ha influito sulla loro posizione giuridica in quanto:

- i) ha definitivamente fissato lo status di protezione dell'area;
- ii) ha imposto ai proprietari di terreni un divieto di modificatio in peius; e
- iii) ha stabilito un obbligo di valutazione dei progetti.

2) Entrata in vigore automatica degli effetti diretti.

Il Tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 6 anche ritenendo che il sorgere di effetti giuridici derivanti dalla decisione della Commissione esiga l'adozione di misure da parte dello Stato membro il che rientra nel potere discrezionale di quest'ultimo. Dal punto di vista dei ricorrenti, dalla decisione della Commissione derivano tuttavia parzialmente effetti giuridici come il divieto di modificatio in peius e l'obbligo di valutazione dei progetti che entrano automaticamente in vigore senza misure di attuazione da parte di uno Stato membro.

3) Assenza di mezzi efficaci di protezione legale.

Nel diritto comunitario si applicano il principio del processo contraddittorio nei procedimenti amministrativi e giudiziari. Tale principio presuppone che le parti avrebbero dovuto disporre in pratica di un ricorso o di un altro gravame avverso le decisioni. Negando tale diritto di ricorso, i ricorrenti non hanno avuto la possibilità in nessuna fase del presente caso di impugnare la decisione dell'autorità grazie alla quale i terreni di loro proprietà sono stati inclusi nella

rete Natura 2000 e limitazioni in forma di divieto di modificatio in peius ed obbligo di valutazione sono state loro imposte. Trattasi della decisione con cui è stato deciso in via definitiva, per le aree in questione, lo status di Natura 2000.

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206, pag. 7.

Ricorso proposto il 6 settembre 2006 dalla Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 5 luglio 2006, causa T-357/05, Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-363/06 P)

(2006/C 261/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Valencia — Generalidad Valenciana (rappresentanti: sigg. J. V. Sánchez-Tarazaga Marcelino, Itrado, C. Fernández Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare il ricorso ricevibile e fondato
- Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 5 luglio 2006
- Rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché accolga il ricorso originariamente presentato e in continuità al primo procedimento
- Condanni la Commissione alle spese del presente grado di giudizio

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si basa sui seguenti motivi:

Il TPG è incorso in un errore di diritto: il TPG ha violato il Trattato CE, in particolare il Protocollo allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea sullo statuto della Corte di giustizia (che, conformemente all'art. 311 del Trattato CE, forma parte integrante di esso), concretamente il suo art. 19, che stabilisce i criteri della rappresentanza legale delle parti dinanzi al giudice comunitario.